



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 27.11.2025 - CONVOCATA ALLE ORE 20.30

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Francesca Vivarelli (Sindaca)	X	
Giulia Bonini	X	
Giovanni Borgioli	X	
Matilde Calabrese	X	
Gabriele Di Vita	X	
Nicola Menicacci	X	
Matteo Missori	X	
Simona Salvi	X	
Claudio Vaiani	X	
Emanuele Baldi	X	
Primo Bosi	X	
Emanuela Paci		X (giustificata)
Samuele Zoppi	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Davide Puccianti; Chiara Martini, Enzo Polidori, Massimo Resti;

ASSUME LA PRESIDENZA: la Sindaca, Francesca Vivarelli;

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Valentina Iezzi, Segretario Comunale *pro-tempore*, autorizzata alla reggenza a scavalco dalla Prefettura di Firenze con atto prot. n.0223029 del 29/10/2025 (P.G. Comune di Vaiano/E n.0012730 del 29/10/2025).

SCRUTATORI SIGG.RI: Emanuele Baldi, Matilde Calabrese, Simona Salvi.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per modifiche per adeguamento normativa impianti alimentati da fonti rinnovabili - ADOZIONE.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio", Arch. Daniele Crescioli, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che per la presente proposta non ricorrono i presupposti per l'espressione del parere di regolarità contabile;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e della Sindaca, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

VISTO il verbale della seduta della competente Commissione Consiliare n. 2 "Assetto del Territorio, Ambiente e Infrastrutture" tenutasi in data 26/11/2025;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali);

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 1 (Vaianesi: Zoppi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 1 "Pianificazione e Gestione del



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Territorio", Arch. Daniele Crescioli, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che per la presente proposta non ricorrono i presupposti per l'espressione del parere di regolarità contabile;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti

Presenti: n. 12

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 1 (Vaianesi: Zoppi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

-----ooo000ooo-----

E.L.

*IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL
PRESIDENTE (F.TO FRANCESCA VIVARELLI) E DAL SEGRETARIO COMUNALE (F.TO
DOTT.SSA VALENTINA IEZZI)*



COMUNE DI VAIANO

(Provincia di Prato)

Area 1 Pianificazione e Gestione del Territorio

Oggetto: Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per modifiche per adeguamento normativa impianti alimentati da fonti rinnovabili - ADOZIONE.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Vaiano è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15 aprile 2004 n. 17, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 24 del 16 giugno 2004 - parte quarta, nonché di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 3/08/2007 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che:

- il legislatore nazionale ha dato attuazione fin dai primi anni duemila al principio europeo improntato allo sviluppo sostenibile che, con la disciplina del procedimento autorizzatorio, riconosce agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- In linea generale una siffatta disciplina di favore ed incentivazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile è incompatibile con l'introduzione di una disciplina urbanistica che vieta l'installazione o la subordini a prescrizioni non previste nella disciplina statale. Sul punto si è pronunciata la giustizia amministrativa che ha ritenuto incompatibile con l'assetto normativo statale, una disposizione comunale di divieto di installazione di impianti fotovoltaici, invocando la giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia;
- secondo tale orientamento legislativo e giurisprudenziale permane tra le competenze del Comune *"prescrivere, nel regolamento edilizio e/o nelle NTA del regolamento urbanistico, accorgimenti tesi al corretto inserimento di impianti fotovoltaici o di pannelli solari sui tetti degli edifici, a tutela dell'estetica edilizia e urbana"* (TAR Toscana, Sez. III, n. 202/2021);

CONSIDERATO che l'art. 4.8 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico prescrive il divieto di consentire l'uso di impianti solari in determinate aree e per determinati edifici, in palese contrasto con la sovraordinata disciplina in materia di energie rinnovabili;

RILEVATA l'opportunità di adeguare la normativa di piano in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ai quali il legislatore nazionale e regionale riconoscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

RITENUTO di non procedere all'aggiornamento dello studio geologico, in relazione a quanto previsto dall'art.3 comma 2 lettera b) del DPGR n. 5/R/2020, non comportando il presente strumento urbanistico variante alla normativa e alle previsioni cartografiche relativamente ad incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 del D.P.G.R. 5/R/2020 il Comune di Vaiano ha depositato presso la struttura regionale competente, al n. 18 del 29/07/2013, le indagini geologiche a supporto della variante di revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico e contestuale variante parziale al Piano Strutturale, ottenendo



COMUNE DI VAIANO

(Provincia di Prato)

parere favorevole dall'ufficio del Genio Civile con comunicazione pervenuta il 21/03/2014 ns. Prot. n. 1542;

CONSIDERATO che la presente variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità semplificata a VAS, secondo quanto disposto dall'art.5 co.3 della L.R. 10/2010 e, l'Autorità Competente, riunita presso la sede dell'Unione dei Comuni si è espressa nella seduta del 20/09/2024, escludendo la variante in oggetto dal procedimento di VAS;

RITENUTO che la presente variante rispetta i disposti di cui agli artt. 238, 30 e 25 comma 2 lettera d) della L.R. 65/2014 in quanto ha per oggetto l'adeguamento normativo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai quali la normativa riconosce carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e non comporta variante al Piano Strutturale;

CONSIDERATO che per l'approvazione della variante di cui alla fattispecie sopra riportata è previsto un procedimento semplificato, in base a quanto disciplinato dall'art. 32 della LR.65/14, il quale prevede che le osservazioni da parte degli interessati possono essere presentate nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, a seguito dell'adozione;

DATO ATTO che la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per adeguamento normativo impianti alimentati da fonti rinnovabili è stata redatta dall'Area 1 del Comune di Vaiano e si compone di una "Relazione sull'attività svolta dal responsabile del procedimento", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, Norme per il Governo del Territorio che disciplina il procedimento di adozione della variante in oggetto;

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Area 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio" in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per il parere di regolarità contabile;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE

1. **Di adottare** la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per adeguamento normativa impianti alimentati da fonti rinnovabili, composta da una "Relazione sull'attività svolta dal responsabile del procedimento", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di disporre**, in conformità dell'art. 32 della LR 65/2014, il deposito della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per adeguamento normativa impianti alimentati da fonti rinnovabili nella sede del Comune per la durata di 30 giorni



COMUNE DI VAIANO

(Provincia di Prato)

consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Il deposito dovrà essere reso noto al pubblico mediante avviso sul BURT. Copia completa della Variante dovrà essere trasmessa alla Regione, alla Provincia, come da disposizioni di cui all'art. 32, co. 1 della LR 65/2014;

- 3. Di dichiarare** il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

Si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00, dando atto che per la presente proposta non ricorrono i presupposti per l'espressione del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile Area 1
Arch. Daniele Crescioli



DANIELE CRESCIOLI
26.09.2025 15:18:32
GMT+02:00



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per adeguamento normativa impianti alimentati da fonti rinnovabili

(Art. 30 Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65)

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Art. 32 Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65)

Arch. Daniele Crescioli



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

Indice

1. Premessa
2. Obiettivi e contenuti della Variante al R.U.
3. Coerenza della variante con gli altri strumenti di pianificazione
4. Procedimento della variante
 - 4.1. Valutazione ambientale strategica
 - 4.2. Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua
5. Allegati
 - 5.1. Art. 4.8 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

1. Premessa

Il sottoscritto **Arch. Daniele Crescioli**, Responsabile dell'Area 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio", nella sua qualità di **Responsabile del Procedimento** della variante in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L.R. 10 novembre 2014 n. 65, **accerta e certifica, riferendone nella relazione che segue**, che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Comune di Vaiano è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 15/04/2004 e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 3/08/2007.

Nel 2010 il R.U. e il P.S. sono stati oggetto di variante, motivata principalmente dall'operazione di riorganizzazione delle strutture scolastiche del Comune mediante ridefinizione degli interventi legati all'operazione e delle loro modalità di attuazione, anche nell'ottica di una migliore valorizzazione delle aree pubbliche, utile a sostenere gli obiettivi fissati. Con la variante agli strumenti della pianificazione vengono approfondite anche le verifiche idrauliche e le carte della pericolosità e fattibilità geomorfologica, sismica ed idraulica di supporto alla pianificazione. La revisione del P.S. non compromette la struttura fondamentale di un Piano che, per quanto non completamente "allineato" alle discipline e regolamenti in vigore nel 2010, non contiene elementi che possano rischiare di compromettere le risorse o l'identità del territorio.

Nel 2014 il R.U., in conseguenza dei disposti dell'art. 55 della L.R. 1/2005, è stato oggetto di variante, con contestuale variante parziale al P.S., quale passaggio "obbligato" di revisione quinquennale delle previsioni di trasformazione inserite nel piano urbanistico generale di carattere operativo.

Nel mese di settembre 2018 questo Ente, per quanto disposto dal comma 1, art. 222 della LR 65/2014, congiuntamente con i Comuni di Vernio e Cantagallo, ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale intercomunale. Non essendo oggi avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo, sono entrate in vigore le norme di salvaguardia di cui al comma 2bis, art. 222, della L.R. n. 65/2014 che, letto in combinato disposto con l'art. 238, ammette la possibilità di apportare variante agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

È utile specificare che per l'attività urbanistica ed edilizia del Comune di Vaiano a fare data dal 31/12/2023, ai sensi del comma 8, art. 95 della LR 65/2014, sono decaduti i termini di efficacia delle previsioni della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, come da combinato disposto della proroga di tre anni concessa con deliberazione C.C. n. 15 del 04/04/2019 e proroga dei termini di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. n. 31/2020.

Non essendo pervenuti ad oggi all'approvazione del piano strutturale intercomunale, a fare data dal 11/09/2024, ai sensi del comma 2ter, art. 94 della LR 65/2014, come da combinato disposto comma 1, art. 2 della L.R. n. 31/2020, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.

In attesa di completare il percorso di aggiornamento generale della strumentazione urbanistica con la redazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo, ai sensi della nuova legge urbanistica regionale ed in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), si intende procedere ora ad una variante puntuale al Regolamento Urbanistico per permettere di adeguare le disposizioni normative in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili alla transizione ecologica, al centro della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, da tempo presente nelle politiche comunitarie.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

2. Obiettivi e contenuti della Variante al R.U.

La presente Variante trae origine dal principio europeo improntato allo sviluppo sostenibile, cui il legislatore nazionale ha dato attuazione con D.lgs. n. 387/2003, che all'art. 12, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconosce a detti impianti carattere di **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza**.

In linea con tali premesse, l'art. 12 della anzidetta legge assoggetta, al comma 3, la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad autorizzazione unica che *"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*, così apparentemente sancendo la portata derogatoria della disciplina nazionale (e, come vedremo, regionale) in materia di promozione delle energie rinnovabili, rispetto al potere di regolamentazione territoriale affidato agli enti locali.

Muovendo dal presupposto per cui *"l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili"*, il legislatore europeo ha auspicato un significativo ed uniforme alleggerimento burocratico, imponendo agli Stati membri, con art. 13, par. 1, lett. f) della Direttiva 2009/28/CE, di prevedere *"procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni"*.

La Direttiva 2009/28/CE è stata recepita con il D.lgs. 28/2011, il quale, all'art. 7, comma 1 lett. a), stabilisce che gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda sono considerati attività ad edilizia libera e *"sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10"*.

Sempre nell'ottica di favorire lo sviluppo del mercato dell'energia rinnovabile attraverso la semplificazione amministrativa delle procedure di autorizzazione, l'art. 7 bis D.lgs. 28/2011 risultante dalla novella introdotta con l'art. 30 comma 1 del DL 91/2014, dispone che le comunicazioni di cui all'art. 11.9 si effettuano, a partire dal 2014, *"utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA"*.

L'art. 7 bis D.lgs. 28/2011, come ultimamente modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, semplifica ulteriormente l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, parificandoli ad opere di manutenzione ordinaria che non necessitano di autorizzazioni, compresa quella paesaggistica (salvo si tratti di edifici o aree tutelate come beni di interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 42/2004). Per gli impianti da 50 a 200 KW sarà approvato un modello unico semplificato.

Il modello introdotto con DL 91/2014 è stato approvato con DM 19.5.2015 col dichiarato fine di *"minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio"* di *"piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici"* riducendo *"i numerosi adempimenti attualmente previsti a due soli passaggi verso un'unica interfaccia: la trasmissione del modello unico e la comunicazione della fine lavori"*.

Il modello è contenuto nell'Allegato 1 al predetto DM e non impone di dichiarare o comunque attestare la conformità dell'impianto agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi comunali, vietando peraltro ai *"destinatari della comunicazione resa con il modello unico"* di *"richiedere documentazione aggiuntiva"*.

Parallelamente, l'art. 11 co. 3, D.lgs. 115/08, stabilisce che *"gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione [...] di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività [...]. In*



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune".

Alla normativa nazionale si affianca poi quella regionale, in ossequio alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio.

L'art. 136, comma 3, della LRT 65/2014 afferma che "L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall'articolo 17 della l.r. 39/2005", non anche dal comma 1 del medesimo art. 136 che richiede la conformità agli strumenti edilizi ed urbanistici.

A sua volta, l'art. 17, comma 3, della LRT 39/2005 dispone che "Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, i seguenti interventi ... l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto".

Per gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, la LRT 65/2014 (conformemente alla disciplina statale) non prevede, in modo espresso il preventivo rispetto delle normative contenute nei regolamenti urbanistici e/o edilizi.

In linea generale una siffatta disciplina di favore ed incentivazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile è incompatibile con l'introduzione di una disciplina urbanistica che vieta l'installazione o la subordini a prescrizioni non previste nella disciplina statale. Sul punto si è pronunciata la giustizia amministrativa che ha ritenuto incompatibile con l'assetto normativo statale, una disposizione comunale di divieto di installazione di impianti fotovoltaici, invocando la giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e muovendo dalla disciplina di favore stabilita dal già citato art. 12 D.lgs. n. 387/2003.

Il Tribunale Amministrativo afferma inoltre che è ascrivibile alle competenze del Comune "prescrivere, nel regolamento edilizio e/o nelle NTA del regolamento urbanistico, **accorgimenti tesi al corretto inserimento di impianti fotovoltaici o di pannelli solari sui tetti degli edifici, a tutela dell'estetica edilizia e urbana**" (TAR Toscana, Sez. III, n. 202/2021).

In proposito, l'art. 4.8 comma 6 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Vaiano prescrive il divieto di consentire l'uso di impianti solari in determinate aree e per determinati edifici, in palese contrasto con la sovraordinata disciplina in materia di energie rinnovabili.

L'Area 1 Pianificazione e Gestione del Territorio ha predisposto gli atti necessari a rappresentare la variante, che si compone dei seguenti elaborati, allegati parte integrante e sostanziale alla proposta di delibera:

- Relazione sull'attività svolta dal responsabile del procedimento;
- Estratto art. 4.8 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili.

3. Coerenza della variante con gli altri strumenti di pianificazione

Di seguito è analizzata la coerenza degli obiettivi e dei contenuti dell'atto di Governo del Territorio, in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio vigenti ed approvati per il territorio del Comune di Vaiano e gli strumenti sovraordinati che interessano lo stesso ambito territoriale.

5.1. Piano Strutturale

Il Piano strutturale è stato approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 15/04/2004, successivamente variato con deliberazioni C.C. n. 19 del 31/03/2010 e n. 15 del 09/04/2014.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

Il Piano Strutturale vigente promuove l'utilizzo di fonti energetiche poco inquinanti e rinnovabili, sia per il contenimento delle emissioni da termoregolazione che nella produzione e nel consumo energetico.

Per semplificare la lettura, di seguito si verifica mediante tabella la coerenza della variante al regolamento urbanistico rispetto agli articoli di interesse del piano strutturale:

Art	Titolo	Contenuto	Coerenza	Note
15	Indirizzi relativi alla produzione e al consumo energetico	Dovrà essere ridotto il livello di emissioni inquinanti derivanti dai consumi energetici per usi industriali e da termoregolazione attraverso: – la verifica della fattibilità economica di interventi atti ad aumentare la copertura della rete di metanizzazione; – l'utilizzo di tecniche costruttive che minimizzino i consumi energetici; – la promozione nell'utilizzo di fonti energetiche poco inquinanti e rinnovabili ; – l'ammissibilità di nuovi interventi sul territorio condizionata alla verifica del livello di emissioni inquinanti anche prevedendo misure di mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente.	☺	La variante prevede l'ampliamento delle aree dove è consentito l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Le norme di salvaguardia del piano strutturale intercomunale adottato lo scorso mese di dicembre non pongono restrizioni nella realizzazione degli impianti solari nel territorio comunale di Vaiano. Di seguito si analizza la coerenza rispetto ai seguenti temi del PSI:

Art	Titolo	Contenuto	Coerenza	Note
21	I tessuti delle urbanizzazioni contemporanee	Per il morfotipo T.R.6 ... si dovrà in particolare: _ attivare progetti di rigenerazione urbana nelle aree dismesse, privilegiando interventi unitari indirizzati alla sostenibilità ambientale, energetica e sociale ...	☺	La variante prevede l'ampliamento delle aree dove è consentito l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
29	Morfotipo del bosco	4. Le direttive per i Piani Operativi sono: ... sostenere la valorizzazione delle filiere forestali locali e circolari ed in particolare della filiera legno, orientando borghi e nuclei insediati alla autosufficienza energetica ...	☺	contribuendo a implementare l'autosufficienza energetica degli immobili
39	Beni immobili destinatari di provvedimento di tutela e relative aree di pertinenza paesaggistica	... garantire che gli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e per il risparmio energetico siano realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi valore storico-testimoniale ...	☺	Per minimizzare l'impatto, gli impianti solari saranno realizzati in aderenza o integrati nella copertura degli edifici vincolati
51	Le politiche per le risorse ambientali	promuovere la costituzione di comunità energetiche , anche come opportunità di sviluppo territoriale e sociale, attraverso la riduzione della distanza tra i luoghi di produzione e i luoghi di consumo di energia e la partecipazione degli abitanti	☺	La maggiore diffusione degli impianti da fonti rinnovabili contribuisce a promuovere la filiera delle comunità energetiche
70	Limiti per l'uso consapevole delle risorse	Direttive per il Piano Operativo ed il Regolamento Edilizio sono quelle di favorire gli interventi che consentano: ... la riduzione	☺	La variante prevede l'ampliamento delle aree dove è



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

		dell'inquinamento luminoso, la riduzione dei consumi energetici e/o il miglior sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili ... la pianificazione di infrastrutture funzionali alla mobilità elettrica (ad es. colonnine di ricarica, pensiline fotovoltaiche)		consentito l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------

Stante quanto sopra richiamato non si rilevano difformità del progetto dalle previsioni dello strumento della pianificazione territoriale.

5.2. Piano di Indirizzo Territoriale

Il P.I.T. con valenza di piano paesaggistico è stato approvato con deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n.37. La variante al regolamento urbanistico prevede di modificare la disciplina che norma la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui si intende di seguito analizzare la coerenza rispetto ai seguenti temi del PIT:

Art	Titolo	Contenuto	Coerenza	Note
10	Disposizioni per i centri e i nuclei storici	1.Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni: - tutelano e valorizzano l'identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano a tal fine le trasformazioni; [...] A tal fine provvedono altresì: [...] f) alla non alterazione della godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico- testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili; [...]	☺	La proposta di variante promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, imponendo l'uso di pannelli aderenti o integrati nella copertura in caso di aree o edifici di valore storico-testimoniale.
28	La presenza industriale in Toscana	[...] 8. Nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale sono osservate le seguenti prescrizioni: a) la realizzazione degli insediamenti di attività produttive manifatturiere e di attività ad esse correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente , la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali; [...]	☺	La proposta di variante potenzia l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili su tutto il territorio comunale, abrogando le limitazioni attualmente previste in alcune zone e per gli edifici di particolare pregio storico-architettonico-documentale.
12 - Elab.8B Disciplina dei beni paesaggistici	"immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ... "aree tutelate per legge"omissis...	☹	La normativa statale semplifica ulteriormente l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sugli edifici o su



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

	... beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, di elenchi compilati, di provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché gli immobili e le aree indicati al comma 2 del medesimo articolo.			strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, parificandoli ad opere di manutenzione ordinaria che non necessitano di autorizzazioni, compresa quella paesaggistica.
13	Ambiti di paesaggio e relativa disciplina – 06 Firenze-Prato-Pistoia	Obiettivo 1 - Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia, preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città di Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi montani collinari	☺	La variante, prevedendo interventi puntuali, non interviene in alcun modo nella modifica dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i contesti contermini.
		Obiettivo 2 - Tutelare e valorizzare l'identità agro paesaggistica della fascia collinare che circonda la Piana e il significativo patrimonio insediativo, connotato da nuclei storici, ville-fattoria ed edilizia colonica sparsa, storicamente legato all'intenso utilizzo agricolo del territorio	☺	La previsione di utilizzo di impianti solari aderenti o integrati nella copertura degli edifici situati in aree riconosciute dal RU di particolare interesse, non incide sull'unitarietà morfologica e percettiva della fascia collinare vaianese.
		Obiettivo 3 - Salvaguardare il paesaggio montano che si estende dai rilievi della Montagna Pistoiese fino a quelli della Calvana e di Monte Morello, caratterizzato dalla predominanza del bosco, interrotto da isole di coltivi e pascolo, e da un sistema insediativo di borghi e castelli murati, collocati in posizione elevata a dominio delle valli	☺	La variante promuove l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, senza andare ad incidere sui sistemi agricoli esistenti, per i quali vigono le limitazioni di cui alla L.R. 11/2011 e D.G.R. 15/2013



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

		Obiettivo 4 - Salvaguardare e riqualificare il sistema fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti, il reticolo idrografico minore e i relativi paesaggi, nonché le relazioni territoriali capillari con i tessuti urbani, le componenti naturalistiche e la piana agricola	☺	La proposta di variante non incide su alvei, sponde, aree di pertinenza fluviale, reticolo idrografico minore, zone umide o ecosistemi torrentizi e fluviali, per i quali vigono le limitazioni di cui alla L.R. 41/2018.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Piano Territoriale di Coordinamento

La Provincia di Prato con deliberazione del consiglio Provinciale n. 7 del 4 febbraio 2009 ha approvato La Variante di adeguamento alla L.R. 1/2005 del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale di Prato (PTCP 2008) con avviso di approvazione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 in data 25 marzo 2009.

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2020 è stato dato avvio al procedimento per la formazione del Nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, ai sensi dell'art.17 della L.R. toscana 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, piano adottato con deliberazione C.P. n. 21 del 25/07/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 in data 10 agosto 2022.

La variante al regolamento urbanistico in oggetto conferma le scelte e obiettivi del vigente RUC che a sua volta recepisce e risulta coerente al PTCP approvato nel 2009 come strumento di pianificazione sovraordinato.

Le misure di salvaguardia immediatamente efficaci alla data di adozione del PTC (2022) riguardano in particolare il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali, come di seguito enunciate:

Art	Titolo	Contenuto	Coerenza	Note
10	Stabilità e sicurezza dei bacini idrografici	... ai fini del corretto assetto idraulico, i POC e POI non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di 10 metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idraulico delle acque pubblicheper qualunque intervento che provochi consistenti variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche significative della rete dei fossi o canali esistenti, dovrà essere opportunamente verificata, mediante analisi e studi specifici, la relativa ricaduta sull'assetto idrogeologico e sulla capacità di permeabilità del suolo ...	☺	La variante non prevede nuove edificazioni o variazioni morfologiche atte ad incidere sul reticolo idraulico delle acque pubbliche o sull'assetto idrogeologico e sulla capacità di permeabilità del suolo. In tali aree vigono le limitazioni di cui alla L.R. 41/2018
11	Contenimento dell'erosione del suolo	... sostenere l'attività agricola e selvicolturale per mantenere in produzione la maggior superficie possibile del territorio rurale e forestale, anche al fine di consentire il	☺	La variante proposta non prevede diminuzione di superfici coltivate.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

		contenimento dell'erosione dei suoli.		Per le aree agricole vigono le limitazioni di cui alla L.R. 11/2011 e D.G.R. 15/2013
12	Salvaguardia delle risorse idriche	... miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, della mitigazione del rischio idraulico e della messa in sicurezza del territorio provinciale	☺	Gli impianti tecnologici previsti dalla variante, parificati a opere di manutenzione ordinaria, non incidono sul regime idraulico e idrogeologico del Comune di Vaiano.
13	Protezione di elementi geomorfologici	... protezione di elementi geomorfogenetici che connotano il paesaggio ... evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale. La carta geomorfologica della Provincia, unitamente ai contenuti della pianificazione di bacino,	☺	Gli interventi consentiti dalla variante, essenzialmente puntuali, non interferiscono con gli elementi geomorfogenetici di rilevanza.

4. Procedimento della variante

La variante propone l'adeguamento della normativa di piano in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ai quali la normativa nazionale di settore riconosce carattere di **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza**, come da art. 238 della LR 65/2014 segue, per la sua adozione ed approvazione, il procedimento di cui all'articolo 32 della LR 65/2014.

L'approvazione della variante in oggetto, inoltre, non è da subordinare al previo parere favorevole della Conferenza di Copianificazione, sia per il tipo di opere consentite, essenzialmente manutentive, sia in virtù del combinato disposto dell'art. 238, art. 30 e art. 25 comma 2 lettera d) della LR 65/2014.

Pertanto a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, la variante verrà pubblicata sul BURT e comunicata alla Regione Toscana ed alla Provincia di Prato, tutti i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, sulle quali si pronuncerà l'amministrazione.

Decorso il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni, la variante è approvata dall'Amministrazione, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT.

4.1. Valutazione ambientale strategica

Per quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della L.R. 10/2010 la presente variante è stata oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS, poiché è redatta in recepimento di disposizioni normative sovraordinate, di carattere formale e non contiene aspetti che inducono criticità aggiuntive rispetto al quadro programmatico comunale vigente, prevede anzi di implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, obiettivo prioritario dell'Unione Europea per l'abbattimento della CO2 e per ridurre la dipendenza energetica dagli altri paesi.

L'Autorità Competente si è espressa nella seduta del 20/09/2024, escludendo la variante in oggetto dal procedimento di VAS con le seguenti motivazioni:



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

- è redatta in recepimento di disposizioni normative sovraordinate, che non comporta impatti critici né significativi;
- non si determinano nuovi significativi impatti sull'ambiente, né rischi per la salute umana o per lo stesso ambiente od impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

4.2. Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

Il presente strumento della pianificazione urbanistica, non comportando variante alla normativa e alle previsioni cartografiche relativamente ad incremento di volume o di superficie coperta degli edifici, non è oggetto di deposito, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) del D.P.G.R. 5/R/2020, di nuove indagini geologico-tecniche presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Pistoia e Prato, ufficio tenuto alla verifica del rispetto delle classi di fattibilità già individuate dalle indagini a supporto del vigente Regolamento Urbanistico.

Responsabile Area 1
Arch. Daniele Crescioli



DANIELE CRESCIOLI
26.09.2025 15:23:21
GMT+02:00



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

5. Allegati

5.1. Art. 4.8 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili (Il testo in rosso riporta le aggiunte e quello evidenziato in giallo e barrato le parti eliminate)

- 1 - Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà rispettare i criteri riportati ai seguenti comma.
- 2 - Gli impianti a sonde, per l'uso della fonte geotermica, e le pompe di calore ad alto rendimento non sono assoggettati a regole specifiche.

Gli impianti a biomassa non sono assoggettati a regole specifiche, fermo restando che dovrà essere privilegiata l'alimentazione da filiera corta, utilizzando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

- 3 - Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.

La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; dovrà essere attentamente valutata la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni soprattutto nelle aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.

L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

- 4 - Nel caso di aree agricole, verificati prioritariamente gli aspetti paesaggistici e tecnici, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.
- 5 - La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.

Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

- 6 - Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui; nelle nuove edificazioni dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio.

In generale ma soprattutto nel territorio rurale dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Area 1 – Pianificazione e Gestione del Territorio

quota inferiore rispetto a quella di colmo. Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione o aderenza alla falda, tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza su strutture complementari (pergole fotovoltaiche) o in aree limitrofe, anche se agricole, direttamente sul terreno.

L'installazione di pannelli fotovoltaici direttamente sul terreno, sia che essi siano o meno collegati stabilmente al fondo con opere murarie, è subordinata alla presentazione di un apposito progetto che dovrà in particolare valutarne l'inserimento paesaggistico e la regimazione delle acque defluenti dal fondo interessato.

Non è consentito l'impiego di impianti fotovoltaici ad inseguimento, né di installazioni su strutture complementari (pergole fotovoltaiche, pensiline fotovoltaiche, tettoie fotovoltaiche) nei casi di edifici e pertinenze soggetti ad intervento di restauro (Art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA) e di risanamento conservativo (Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA) ed in generale in tutti i complessi e gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale.

~~Nelle aree appartenenti ai Sistemi Ambientali gli impianti solari potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale; in questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree adiacenti.~~

~~Nelle aree appartenenti ai Sistemi Insediativi gli impianti solari potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione zone omogenee A delle aree della "Città fabbrica - l'appendice residenziale di Popigliano e i "Borghi della Calvana" nonché di tutti gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale; nelle altre zone delle aree della "Città fabbrica - l'appendice residenziale di Popigliano" e i "Borghi della Calvana" gli impianti dovranno essere integrati nella copertura per minimizzarne l'impatto o comunque collocati aderenti alla falda, come sopra specificato. In questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree limitrofe anche se agricole.~~

- 7 - Per gli impianti solari a terra deve essere previsto il minimo impatto sul territorio, curando l'integrazione nel contesto ed eventualmente adottando opere di mitigazione, tenendo conto delle visuali panoramiche, della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico e della vicinanza a complessi di interesse storico-architettonico-documentale; dovrà inoltre essere assicurato il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti.

Il posizionamento dei moduli dovrà consentire scambi gassosi fra terreno e atmosfera ed il transito della fauna minore terrestre. Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da garantire il ripristino dell'uso originario.

Dovranno essere adottati accorgimenti progettuali, nella scelta dei materiali e nell'organizzazione dell'impianto, in grado garantire l'integrazione nel contesto d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e dei relativi elementi costitutivi e degli elementi strutturali della tessitura agraria, in particolare per quanto riguarda eventuali recinzioni e viabilità di servizio.

- 8 - Per gli impianti eolici dovrà essere effettuata una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il contesto, verificandone l'inserimento con la simulazione dell'esito dell'intervento ed assicurando il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti, e dovrà essere effettuata una previsione dell'alterazione del clima acustico anche al fine di adottare eventuali misure di mitigazione.

Nella realizzazione di impianti eolici entro la soglia di potenza pari a 60 kW, l'altezza complessiva (compreso il rotore) dovrà essere per quanto possibile limitata, compatibilmente con la funzionalità dell'impianto.